

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO UBICATI NELLE REGIONI TOSCANA E UMBRIA**

**FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI**

❖ **QUESITO 1**

*Quale codice ufficio deve essere inserito nel mod. F23?*

**RISPOSTA:**

*Il Codice da inserire da inserire nel modello F23 (campo 6), ai fini del pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 è **TZM***

❖ **QUESITO 2**

*In caso di RTP i due servizi di punta devono essere necessariamente posseduti ambedue dallo stesso soggetto oppure uno da un componente e un altro da un altro componente del gruppo?*

**RISPOSTA:**

In relazione al quesito posto si precisa che, in base al disposto dell'art. 7.4 del Disciplinare di Gara e a quanto riportato nel Chiarimento al Bando tipo n.3 dell'Anac del 14 novembre 2018, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva la non frazionabilità del singolo servizio; non è pertanto esigibile la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente.

Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", si precisa, altresì, che il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto.

❖ **QUESITO 3**

*Riguardo alla dimostrazione del requisito minimo del fatturato si richiede il seguente chiarimento. Svolgo attività come libero professionista ed in Studio Associato con altro professionista al 50%. Volendo partecipare alla gara come professionista singolo, il fatturato che posso indicare in sede di gara è la somma di quello svolto come libero professionista ed il 50% dello Studio Associato? In fase di controllo dovrò chiaramente produrre la mia dichiarazione dei redditi, quello dello Studio Associato e l'atto costitutivo dello Studio Associato registrato alla Agenzia delle Entrate in cui è riportata la ripartizione del fatturato al 50%.*

**RISPOSTA:**

La riunione di più professionisti in uno studio associato fa sì che le esperienze professionali da ciascuno maturate in pendenza del rapporto collaborativo rilevino, non solo individualmente, ma anche come fattori di qualificazione dell'intero studio. Pertanto, si ritiene che il concorrente che pur facendo parte di uno Studio associato, partecipi quale professionista singolo (ex art. 46 comma 1 lett.a) del D.lgs.50/2016), possa ai fini del fatturato fare valere sia quello maturato individualmente sia quello maturato in pendenza del rapporto

associativo, per la quota di relativa spettanza in base allo Statuto/atto costitutivo dell'associazione professionale del volume d'affari prodotto in forma associata.

❖ **QUESITO 4**

*Nel caso di lotti sopra – soglia e di ricorso al subappalto, per ogni prestazione subappaltata è necessario indicare una terna o basta indicarne anche un solo o due?*

**RISPOSTA:**

Nel caso di lotto sopra–soglia e di ricorso al subappalto, si rammenta che i subappaltatori indicati per ciascuna prestazione subappaltata devono essere necessariamente tre ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.lgs. 50/2016. L'indicazione di un numero inferiore di subappaltatori per ciascuna prestazione subappaltata comporterà per il concorrente, il divieto di subappalto. Si rinvia al paragr.9 del disciplinare in cui è specificato *“Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, il divieto di subappalto:*

- *l'omessa dichiarazione della terna;*
- *l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;*
- *l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara”.*